

# **CONTRATTO DI ASSISTENZA AI SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA**

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSISTENZA**

### **Art. 1 - Aspetti generali e ambito di applicazione**

---

Le presenti Condizioni Generali di Assistenza (di seguito `Condizioni`) regolano i rapporti tra la società Brixia Pap srl – P. IVA 02989580986 – con sede legale in Rezzato (BS), via A. Olivetti n. 11 (di seguito `Fornitore`) e il soggetto che sottoscrive il contratto di assistenza (di seguito `Cliente`).

Le Condizioni si applicano a tutti i servizi di assistenza tecnica erogati dal Fornitore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la manutenzione periodica di estintori portatili e carrellati;
- la manutenzione di impianti fissi di spegnimento (sprinkler, idranti, reti idriche antincendio gruppi di pompaggio, impianti di spegnimento a Co2/schiuma);
- la manutenzione di impianti di rilevazione incendio e di sistemi di allarme;
- la manutenzione delle porte tagliafuoco
- la manutenzione delle uscite di emergenza
- la manutenzione dell'illuminazione di emergenza
- la manutenzione dei sistemi ENFC e SEFC
- il noleggio di estintori;
- gli interventi di pronto intervento e riparazione a guasto;

Le Condizioni si applicano altresì alla fornitura di parti di ricambio, sia in garanzia di legge, sia fuori garanzia, connessa ai servizi sopra indicati.

Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni dovrà essere concordata per iscritto tra le parti. Le modifiche concordate avranno validità limitata al singolo contratto o alla singola attività cui si riferiscono, senza incidere sull'applicazione delle Condizioni agli altri rapporti in essere.

Eventuali condizioni generali del Cliente, anche se richiamate in ordini, lettere o altri documenti, non saranno opponibili al Fornitore e non integreranno né modificheranno le presenti Condizioni, salvo espressa accettazione scritta da parte del Fornitore.

Le presenti Condizioni abrogano e sostituiscono ogni precedente accordo scritto o verbale intervenuto tra le parti relativamente ai servizi di assistenza ai sistemi di protezione antincendio e di emergenza.

### **Art. 2 - Definizioni**

---

Ai fini delle presenti Condizioni si intende per:

- **"Fornitore"**: Brixia Pap srl, nella qualità di soggetto che esegue i servizi di assistenza.
- **"Cliente"**: il soggetto persona fisica o giuridica che commissiona i servizi di assistenza.
- **"Contratto"**: il singolo contratto di assistenza, unitamente alle presenti Condizioni e ai relativi allegati, sottoscritto dalle parti.
- **"Impianti"**: i sistemi e i presidi antincendio oggetto del Contratto (estintori, impianti sprinkler/idranti, gruppo pompaggio, impianti di rilevazione incendio, sistemi di allarme, luci ed uscite di emergenza, porte tagliafuoco ed e ogni altro presidio di emergenza).

- **"Manutenzione ordinaria"**: le attività di verifica e controllo, previste dalle normative vigenti (UNI 9994-1, UNI EN 12845, UNI 11224 e successive modifiche)-con cadenza periodica.
- **"Intervento straordinario"**: ogni attività non compresa nella manutenzione ordinaria, eseguita su richiesta del Cliente o a seguito di guasto, avaria o sinistro.
- **"Rapporto Tecnico di Intervento" (RTI)**: documento redatto dal tecnico del Fornitore al termine di ogni intervento, attestante le attività svolte, i componenti sostituiti e le eventuali non conformità rilevate.
- **"Registro Antincendio"**: registro tenuto e compilato dal Cliente ai sensi della normativa vigente, su cui vengono annotati gli interventi di manutenzione e le verifiche effettuate.

### **Art. 3 - Fonti legislative e normative di riferimento**

---

I servizi oggetto del Contratto sono eseguiti nel rispetto della normativa vigente applicabile, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - Regolamento per la prevenzione incendi;
- D.M. 3 agosto 2015 e succ. modifiche – Codice di Prevenzione incendi;
- D.M. 1 settembre 2021 – Criteri per il controllo e la manutenzione di impianti e sistemi antincendio
- D.M. 2 settembre 2021 - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- D.M. 3 settembre 2021 – (Decreto Mini Codice) Criteri generali di progettazione e realizzazione della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro;
- UNI 9994-1:2024 - Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendi;
- UNI EN 12845:2020 - Impianti fissi di estinzione incendi - Sistemi sprinkler automatici;
- UNI 11224:2019 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi;
- UNI 10779 - Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio.
- UNI 671-1:2012 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide
- UNI 671-2:2012 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili
- UNI 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili
- UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio.
- UNI EN 13565-2:2021 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione
- UNI 11473-1:2013 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1: Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione
- UNI EN 1125:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova
- UNI EN 179:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova
- UNI 9494-3:2014 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore
- UNI CEI 11222:2013 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici - Procedure per la verifica e la manutenzione periodica
- UNI 11280:2020 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni, si applicano le disposizioni del Codice Civile italiano e le ulteriori normative di settore applicabili, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

## **Art. 4 - Perfezionamento del contratto**

---

Il Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione da parte del Cliente del modulo contrattuale e delle presenti Condizioni Generali, trasmessi al Fornitore a mezzo posta, e-mail o PEC.

Ove previsto nel singolo Contratto, il perfezionamento è subordinato al versamento di un acconto nella misura ivi indicata, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario entro i termini stabiliti. Il Fornitore si riserva la facoltà di revocare la propria proposta fino al ricevimento dell'accettazione sottoscritta e, ove applicabile, dell'acconto.

Il Contratto ha efficacia dal ricevimento da parte di Brixia Pap dell'accettazione della proposta.

## **Art. 5 - Tipologie di servizio e modalità di esecuzione**

---

### **5.1 Manutenzione periodica di estintori**

La manutenzione degli estintori è eseguita con cadenza semestrale (ogni 6 mesi) o con la periodicità prevista dalla normativa UNI 9994-1 e il D.M. 1 settembre 2021 e successive modifiche.

### **5.2 Manutenzione di impianti sprinkler, reti idranti, gruppi di pompaggio, impianti di spegnimento a Co2/Schiuma**

La manutenzione degli impianti fissi di spegnimento (sprinkler automatici, reti idranti, naspi, gruppi di pompaggio, impianti di spegnimento a Co2/schiuma) è eseguita secondo le frequenze previste dalle norme UNI EN 12845, UNI 10779, UNI 671-1, UNI 671-2, UNI 671-3, EN 13565-2, UNI 11280:2020 e successive modifiche.

### **5.3 Manutenzione di impianti di rilevazione incendio**

La manutenzione dei sistemi di rilevazione e allarme incendio è eseguita secondo la norma UNI 11224:2019, UNI 9795 e successive modifiche.

### **Manutenzione porte tagliafuoco e uscite di emergenza:**

La manutenzione delle porte tagliafuoco e delle uscite di emergenza è eseguita secondo le frequenze e modalità previste dalle norme UNI 11473-1, UNI EN 1125 e UNI EN 179 e successive modifiche.

### **Manutenzione Illuminazione di emergenza:**

La manutenzione dell'illuminazione di emergenza è eseguita secondo le frequenze e modalità previste dalle norme UNI CEI 11222 e successive modifiche.

### **Manutenzione dei sistemi ENFC e SEFC**

La manutenzione dei sistemi ENFC e SEFC è eseguita secondo le frequenze e modalità previste dalle norme UNI 9494-3 e successive modifiche.

### **5.4 Noleggio estintori**

Nel caso di contratti di noleggio, il Fornitore consegna al Cliente estintori in perfetto stato di funzionamento e conformi alle normative vigenti. Il Fornitore provvede a propria cura e spese alla manutenzione periodica, alla revisione e alla sostituzione degli estintori a scadenza di lavorazione, con altri di pari caratteristiche tecniche. Il Cliente si impegna a non modificare, manomettere o spostare gli estintori noleggiati senza previa autorizzazione scritta del Fornitore.

## 5.5 Pronto intervento e interventi straordinari

Gli interventi straordinari a guasto o su richiesta del Cliente sono programmati nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità tecnica e il giorno della segnalazione. Tali interventi sono fatturati separatamente secondo le tariffe orarie e di trasferta in vigore al momento dell'intervento, salvo diverso accordo scritto.

## Art. 6 - Orari di servizio e tempi di intervento

Il Fornitore eroga i propri servizi durante il normale orario lavorativo, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, con esclusione di sabato, domenica e giorni festivi nazionali e locali, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

Gli interventi di pronto intervento per guasti o anomalie agli impianti saranno assicurati nel minor tempo possibile. Il ritardo nell'esecuzione degli interventi determinato da cause di forza maggiore, eventi atmosferici eccezionali, indisponibilità di materiali o altri eventi al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore non costituisce inadempimento contrattuale né dà luogo a responsabilità risarcitorie.

Al termine di ogni intervento, il tecnico del Fornitore redige e consegna al Cliente il Rapporto Tecnico di Intervento (RTI), con indicazione delle attività eseguite, dei componenti sostituiti e di eventuali non conformità rilevate che richiedono ulteriori azioni da parte del Cliente.

## Art. 7 - Obblighi del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- consentire al personale tecnico del Fornitore il libero accesso agli impianti nelle date e negli orari concordati, garantendo condizioni di sicurezza adeguate all'esecuzione del lavoro;
- comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi anomalia, guasto, malfunzionamento o sinistro che interessi gli impianti oggetto del Contratto;
- custodire gli impianti con la dovuta diligenza, astenendosi da qualsiasi intervento, modifica o manomissione non autorizzata;
- conservare e mettere a disposizione del Fornitore il Registro Antincendio e la documentazione tecnica degli impianti, per opportuna visione;
- comunicare al Fornitore ogni variazione significativa delle condizioni ambientali o di utilizzo dei locali che possa incidere sul corretto funzionamento degli impianti;
- provvedere al pagamento dei corrispettivi nei termini e nelle modalità concordate.

## Art. 8 - Durata del contratto

Il Contratto ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di perfezionamento, salva diversa indicazione nel modulo contrattuale.

Il Contratto si rinnova automaticamente di anno in anno alle medesime condizioni, salvo disdetta comunicata da una delle parti con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza naturale, mediante lettera raccomandata A/R o PEC indirizzata a:

**Brixia Pap srl**

Via A. Olivetti n. 11 - 25086 Rezzato (BS)

PEC: brixiapap@pec.it

In caso di rinnovo, le condizioni economiche potranno essere aggiornate dal Fornitore previa comunicazione scritta al Cliente almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

## **Art. 9 - Condizioni economiche e pagamenti**

---

I corrispettivi per i servizi sono esclusivamente quelli stabiliti e concordati nel singolo Contratto. Ove previsto, l'eventuale acconto sarà indicato nel modulo contrattuale e dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario nei termini ivi stabiliti.

Gli importi indicati nel contratto verranno automaticamente aggiornati all'inizio dell'anno solare (1 gennaio di ogni anno) in base all'andamento dell'ISTAT, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti.

I pagamenti devono essere effettuati nei termini e con le modalità concordate nel Contratto. Il mancato o ritardato pagamento per oltre 15 (quindici) giorni rispetto alla scadenza pattuita, senza necessità di messa in mora, comporta:

- la maturazione automatica di interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data di scadenza del termine di pagamento;
- il diritto del Fornitore di sospendere l'esecuzione dei servizi e dei successivi interventi programmati, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale;
- il rimborso da parte del Cliente dei costi di recupero del credito sostenuti dal Fornitore, ivi inclusi onorari legali, nella misura prevista dalla normativa applicabile.

Eventuali contestazioni relative ai servizi resi non sospendono, né giustificano il ritardo nel pagamento delle somme.

I prezzi si intendono al netto dell'IVA, che sarà applicata nella misura prevista dalla legge vigente al momento dell'emissione della fattura.

## **Art. 10 - Garanzia sui servizi e sui ricambi**

---

Il Fornitore garantisce che i servizi di manutenzione siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle normative tecniche vigenti. Le parti di ricambio fornite nell'ambito del Contratto sono garantite esenti da vizi di fabbricazione per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di installazione.

La garanzia non copre:

- vizi, difetti o rotture derivanti da un utilizzo improprio, manomissione, incuria o negligenza del Cliente o di terzi;
- danni causati da agenti esterni, eventi atmosferici eccezionali, atti vandalici o sinistri non imputabili al Fornitore;
- componenti soggetti a normale usura (guarnizioni, cartucce, agenti estinguenti, batterie, ecc.) al termine della loro vita tecnica;
- guasti derivanti da modifiche agli impianti non autorizzate per iscritto dal Fornitore.

In caso di vizio coperto da garanzia, il Fornitore provvederà, a propria scelta, alla riparazione o alla sostituzione del componente difettoso, senza oneri per il Cliente. La garanzia non si estende a danni indiretti, perdita di produzione, mancato guadagno o altri danni consequenziali.

## **Art. 11 - Reclami e contestazioni**

---

Eventuali reclami relativi ai servizi eseguiti devono essere comunicati al Fornitore per iscritto (lettera raccomandata A/R, e-mail o PEC) entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'esecuzione dell'intervento o dalla consegna dei materiali, pena la decadenza dal diritto di far valere il vizio.

La comunicazione di reclamo deve contenere una descrizione dettagliata del vizio o della non conformità riscontrata. Il Fornitore si impegna a riscontrare il reclamo entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento.

L'inoltro di un reclamo non sospende l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi dovuti per i servizi non oggetto di contestazione.

## **Art. 12 - Responsabilità e limitazione della responsabilità**

---

Il Fornitore è responsabile nei confronti del Cliente per i danni diretti derivanti da propria colpa grave o dolo nell'esecuzione dei servizi, nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Fornitore per qualsiasi titolo derivante dal Contratto è limitata all'importo del corrispettivo annuo netto effettivamente pagato dal Cliente nell'anno contrattuale in cui si è verificato l'evento dannoso.

Il Fornitore non è in alcun caso responsabile per:

- danni provocati dalla manomissione di terzi
- danni indiretti, consequenziali o incidentali, inclusi perdita di profitti, perdita di produzione, interruzione dell'attività o danni all'immagine;
- danni derivanti da inadempimento degli obblighi del Cliente previsti all'art. 7;
- danni causati dal mancato intervento del Cliente in risposta alle non conformità segnalate nel Rapporto Tecnico di Intervento;
- danni riconducibili a cause di forza maggiore, atti di terzi o eventi imprevedibili ed inevitabili;
- il corretto funzionamento degli impianti, qualora il Cliente non abbia provveduto alle segnalazioni o agli interventi indicati come necessari nel RTI.

## **Art. 13 - Forza maggiore**

---

Nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente qualora l'inadempimento sia causato da eventi di forza maggiore, ossia circostanze straordinarie e imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della parte interessata, inclusi a titolo esemplificativo: calamità naturali, epidemie, atti di guerra, terrorismo, scioperi generali, provvedimenti dell'Autorità pubblica, interruzioni delle forniture di energia o di materiali.

La parte che si trovi nell'impossibilità di adempiere per cause di forza maggiore è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'altra parte. Se l'evento di forza maggiore perdura per più di 60 (sessanta) giorni consecutivi, ciascuna parte ha facoltà di recedere dal Contratto con comunicazione scritta, senza oneri o penali, fermo restando il pagamento dei servizi già eseguiti.

## **Art. 14 - Risoluzione e recesso**

---

Il Fornitore ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- mancato pagamento dei corrispettivi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza;
- grave inadempimento degli obblighi del Cliente di cui all'art. 7;
- dichiarazione di fallimento o apertura di procedure concorsuali a carico del Cliente.

In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto al pagamento dei servizi già eseguiti e al risarcimento dei danni subiti.

Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi, fermo restando il pagamento integrale dei corrispettivi relativi al periodo contrattuale in corso fino alla naturale scadenza del contratto

## **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

---

Nell'ambito del Contratto, ciascuna parte tratta i dati personali dell'altra parte nella qualità di Titolare autonomo del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali del Cliente (denominazione/nominativo, indirizzo, dati di contatto, dati fiscali) sono trattati dal Fornitore per le seguenti finalità:

- esecuzione del Contratto e gestione del rapporto commerciale;
- adempimento di obblighi di legge (fiscali, contabili, normativi);
- gestione di eventuali controversie.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione contrattuale (art. 6, par. 1, lett. b GDPR) e il rispetto di obblighi legali (art. 6, par. 1, lett. c GDPR). I dati non saranno comunicati a terzi al di fuori di quanto strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto e il rispetto degli obblighi di legge.

L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 GDPR è disponibile sul sito internet del Fornitore e verrà consegnata al Cliente contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) scrivendo a: [info@brixiapap.it](mailto:info@brixiapap.it) o all'indirizzo della sede legale.

## **Art. 16 - Mediazione obbligatoria**

---

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, prima di procedere all'instaurazione di qualsiasi giudizio avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria, le parti sono tenute a esperire il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia innanzi a un Organismo di mediazione abilitato ai sensi della normativa vigente.

La domanda di mediazione deve essere depositata presso un Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti si impegnano a partecipare al procedimento di mediazione in buona fede. Le spese di mediazione sono ripartite in parti uguali tra le parti, salvo diverso accordo raggiunto in sede di procedimento.

Le parti concordano che, quale sede preferenziale per lo svolgimento del procedimento di mediazione, sia individuato un Organismo di mediazione con sede a Brescia.

La clausola di mediazione obbligatoria di cui al presente articolo costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.

---

**Art. 17 - Legge applicabile e foro competente**

---

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia derivante dal Contratto o ad esso connessa, le parti concordano la competenza esclusiva del Foro di Brescia.

**Il Fornitore**

BRIXIA PAP SRL  
Via Olivetti, 11 - 25086 REZZATO (BS)  
P. IVA e COD. FISC. 02989580986  
Tel. 030.2798122 - Fax 030.2793898

---

Brixia/Pap srl - Timbro e firma